TESTO UNICO LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI REGI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI IN ROMA

Art. 1

Art. 1. 1° comma, R. decreto 29 luglio 1926. n. 1619; art. 1 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782

E' istituito in Roma l'Ente «Regi istituti fisioterapici ospitalieri». Costituiscono detto Ente:

a) l'Istituto ospitaliero dermosifilopatico di Santa Maria e San Gallicano;

b) l'Istituto per lo studio e la cura del cancro. Nei bilanci preventivi e nei conti consuntivi dell'Ente saranno tenute distinte le entrate e le spese attinenti al funzionamento di ciascuno dei detti Istituti, mentre resteranno comuni le spese di carattere generale degli Istituti Stessi.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1932, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri in Roma
Estremi	Regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-costituzione-ed-il-funzionamento-dei-regi-istituti/art-1-art-1-1-comma-r-decreto-29-luglio-1926-n-1619-art-1-r-decreto-30

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it